



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno divorzile e disoccupazione: ultime sentenze

Autore: Redazione | 11/11/2021



Separazione dei coniugi; stato di disoccupazione e determinazione dell'assegno divorzile; capacità reddituale del marito; svolgimento dell'attività retribuita; capacità lavorativa del coniuge.

Il coniuge economicamente più debole ha diritto all'**assegno divorzile**? Per

saperne di più, leggi le **ultime sentenze**.

Diminuzione dell'assegno divorzile

In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

(In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il **mantenimento della nuova famiglia** venisse a gravare esclusivamente su di lui).

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21818

Revoca dell'assegno divorzile

Rispetto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, il giudice deve verificare se sia sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti indici: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al **mercato del lavoro** dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Tribunale Torino sez. VII, 09/02/2021, n.679

Assegno divorzile all'ex moglie che non trova lavoro

Nel caso in cui la ex moglie abbia dimostrato di essersi attivata per trovare un'occupazione lavorativa, senza riuscirvi, il marito è tenuto a riconoscerle un assegno divorzile, commisurato alle proprie capacità economiche. È, altresì, chiamato ad incrementare l'importo dell'assegno mensile a favore della figlia, in considerazione del fatto che la stessa crescendo aumenta le sue esigenze di vita.

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, n.21141

Presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile

In tema di **determinazione dell'assegno divorzile**, il giudice, deve verificare se sussistono i presupposti per la negazione (revoca) del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti "indici": possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario.

Tribunale Torino sez. VII, 29/09/2020, n.3394

Assegno divorzile: funzione assistenziale, compensativa e perequativa

L'assegno divorzile ha un'imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in

pari misura, compensativa e perequativa. Infatti, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibili alle scelte comuni della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, cosicché, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile occorre valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto, al contempo, sia dell'eventuale impossibilità del coniuge che abbia fatto richiesta dell'assegno di vivere autonomamente e dignitosamente, che della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge.

Tribunale Ragusa, 20/01/2020, n.61

Sacrificio di aspettative reddituali o professionali

In tema di assegno di divorzio, seppure vadano maggiormente valorizzati il **criterio compensativo-perequativo**, non è tuttavia venuta meno la funzione anche assistenziale dell'assegno. Il criterio puramente assistenziale troverà quindi applicazione quanto la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa, che può tendenzialmente parametrarsi alla retribuzione media dei dipendenti.

In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una **vita dignitosa**, la sperequazione tra le condizioni economiche traggia origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di **aspettative reddituali o professionali** anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future paramtrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia; quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive

ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.

Tribunale Modena sez. I, 08/05/2019, n.661

Divario economico tra gli ex coniugi

Nel giudizio volto al **riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio**, il giudice, alla luce della natura composita dell'emolumento e della rilevanza centrale della funzione compensativa, deve, in primo luogo, verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti e, in secondo luogo, constatare se tale squilibrio sia conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale, giacché, solo in quest'ultimo caso, il coniuge richiedente — sempreché non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli — avrà diritto all'assegno.

Tribunale Treviso, 05/01/2019

Assegno divorzile e sussidio di disoccupazione

L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio. Pertanto, ai fini del riconoscimento del relativo diritto e considerata la natura assistenziale dello stesso, è necessario accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, in considerazione del contributo fornito dal richiedente, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (nel caso di specie, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno alla richiedente che, cinquantenne, ha quale unica fonte di reddito il sussidio di disoccupazione).

Tribunale Roma sez. I, 01/03/2019, n.4668

Assegno divorzile: criteri di attribuzione

Posto che i **principi di eguaglianza e di solidarietà tra i coniugi** operano senza limitazioni anche nel divorzio e che, di conseguenza, l'assegno divorzile può

assolvere, oltre la funzione assistenziale, anche quella perequativa e compensativa: a) le fasi di determinazione del diritto all'assegno (an debeat) e di determinazione dello stesso (quantum debeat) non sono rigidamente distinte, ma complementari, in quanto fondate sugli stessi canoni normativi, ivi compresi i criteri elencati nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div.; b) le nozioni di "autosufficienza" e di disponibilità di "mezzi adeguati" non sono astratte e parametriche a standard obiettivi, ma variabili, in relazione alla concreta vicenda matrimoniale, in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, e tengono altresì conto della posizione sociale dei coniugi non solo come singoli, ma anche con riferimento alla pregressa vita comune; c) per i matrimoni di breve durata, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore; d) di contro, per i matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale, sicché l'assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti di legge, va riconosciuto e quantificato con riferimento, pur tendenziale, al pregresso tenore di vita coniugale.

Corte appello Venezia, 26/10/2018, n.2954

Determinazione dell'assegno divorzile

La concessione dell'**assegno divorzile** in favore del coniuge più debole è subordinata all'accertamento da parte del giudice della mancanza di mezzi adeguati o comunque della impossibilità oggettiva di procurarseli.

Tale principio va interpretato con riferimento alla disposizione costituzionale che esplicitamente considera l'ipotesi della mancanza di mezzi adeguati, e cioè l'art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, **invalidità** e **vecchiaia**, disoccupazione involontaria». Il parametro reddituale standard minimo è rappresentato dall'importo dell'assegno sociale.

Il diverso criterio del "**tenore di vita**" matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassativi che giustificano la concessione di un assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltretutto per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in

conflitto con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale.

Tribunale Matera, 07/03/2018, n.250

Principio di solidarietà post-coniugale

Posto che i principi di eguaglianza e di solidarietà tra i coniugi operano senza limitazioni anche nel divorzio e che, di conseguenza, l'assegno divorzile può assolvere, oltre la funzione assistenziale, anche quella perequativa e compensativa: a) le fasi di **determinazione del diritto all'assegno** (an debeat) e di determinazione dello stesso (quantum debeat) non sono rigidamente distinte, ma complementari, in quanto fondate sugli stessi canoni normativi, ivi compresi i criteri elencati nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div.; b) le nozioni di "autosufficienza" e di disponibilità di "mezzi adeguati" non sono astratte e parametricate a standard obiettivi, ma variabili, in relazione alla concreta vicenda matrimoniale, in una **valutazione comparativa degli interessi in gioco**, e tengono altresì conto della **posizione sociale dei coniugi** non solo come singoli, ma anche con riferimento alla pregressa vita comune; c) per i matrimoni di breve durata, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il **principio di autoresponsabilità**, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore; d) di contro, per i matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale, sicché l'assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti di legge, va riconosciuto e quantificato con riferimento, pur tendenziale, al pregresso tenore di vita coniugale.

Corte appello Napoli, 22/02/2018, n.911

Assegno divorzile: quando può essere negato?

In tema di **assegno divorzile**, l'art. 5 l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 74/1987, prevede che possa essere riconosciuto il diritto all'assegno solo quando il coniuge divorziato non ha mezzi adeguati o, comunque, non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive; nel caso di specie, deve essere rigettata la **richiesta di assegno** avanzata dalla ricorrente, la cui condizione di inoccupazione

appare ingiustificata in quanto la stessa, considerata la sua giovane età, l'insussistenza di fattori che ne limitano la capacità lavorativa e la raggiunta maturità dei figli, ormai adolescenti, ben potrebbe conciliare i propri impegni con la **realizzazione professionale** a tempo pieno.

Tribunale Roma sez. I, 23/06/2017, n.16448

Assegno divorzile e stato di disoccupazione

Va evidenziato che non sono stati allegati indici da cui desumere il **tenore di vita** goduto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, né peraltro la ricorrente ha provato la sussistenza, allo stato attuale, di una sua condizione di inoccupazione, essendo quella prodotta risalente nel tempo.

Peraltro, sebbene ella lamenti uno **stato di disoccupazione**, ella non ha riferito di nessuna azione concreta posta in essere per ottenere, a far data dalla separazione coniugale, una diversa regolamentazione dei rapporti economici. La domanda di **riconoscimento di assegno divorzile** va quindi rigettata.

Tribunale Bari sez. I, 07/03/2016, n.1266

Diritto all'assegnazione della casa coniugale

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'**assegnazione dell'immobile**, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della **casa coniugale**, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello **stato di disoccupazione** dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni).

Cassazione civile sez. I, 20/08/2014, n.18076

Riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente più debole

Ai fini del **riconoscimento dell'assegno divorzile** in favore del coniuge economicamente più debole non è sufficiente da parte di questi la mera allegazione di uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità per il coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente nel **mercato del lavoro**, tenuto conto anche delle proprie attitudini.

Tribunale Savona, 31/01/2014, n.138

Violazione dell'obbligo di assistenza familiare

In tema di **violazione dell'obbligo** di corresponsione dell'assegno divorzile, come più in generale per il reato di violazione degli obblighi di **assistenza familiare**, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato e incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa, tra l'altro, neppure in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.

Cassazione penale sez. fer., 11/09/2012, n.36680

Recupero dei livelli stipendiali pregressi

In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del **fatto ignoto** come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo **accertamento** non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di **diritto del coniuge** all'assegno divorzile, aveva desunto da un fatto noto - l'essere il coniuge onerato nel pieno della propria capacità lavorativa - il fatto ignoto, consistente nella possibilità per il coniuge stesso di recuperare in breve, dopo un periodo di disoccupazione, i **livelli stipendiali pregressi**).

Cassazione civile sez. I, 16/07/2004, n.13169

Diritto del coniuge all'assegno divorzile

Il coniuge che afferma il proprio diritto all'assegno divorzile non deve provare la propria inadeguatezza ad un **tenore di vita** autonomo e dignitoso, bensì la propria inadeguatezza, per cause oggettive, a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; ne consegue che, ove sia provato che il livello socio - economico della coppia durante la vita comune fu assai modesto, non è sufficiente che l'istante provi il proprio stato di disoccupazione attraverso l'iscrizione alle liste di collocamento, essendo necessaria la prova dell'inesistenza assoluta di **possibilità di lavoro**, che, pur minime e occasionali, siano tali da garantire i limitati mezzi idonei a conservare il modestissimo tenore di vita goduto in precedenza.

Cassazione civile sez. I, 04/05/2000, n.5582

Note

Autore immagine: assegno divorzile di [LE Photo](#)